



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 67

OGGETTO: decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. BORRECA Andrea e Sig. DI CAMPLI Stefano

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, copie delle note della F.I.G.C., prot. 9574/SS/20-21 e prot. 9575/SS/20-21 inerenti l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)



Roma, 20 gennaio 2021
Prot. 9574/SS 20-21
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
S e d e

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
S e d e

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: **UFFICIO TESSERAMENTO**
S e d e

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 18 gennaio 2021, nei confronti del Sig. **Andrea BORRECA** (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **BORRECA** la sanzione della inibizione per anni dieci (10) a decorrere dal giorno 18 gennaio 2021 e con scadenza al 17 gennaio 2031.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Di Sebastiano)



Roma, 20 gennaio 2021
Prot. 9575/SS 20-21
FIGC/Segreteria Generale

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Milano

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
Milano

LEGA PRO
Firenze

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Roma

A.I.C.
Vicenza

A.I.A.C.
Firenze

A.I.A.
S e d e

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
S e d e

SETTORE TECNICO
Firenze

e, p.c.: **UFFICIO TESSERAMENTO**
S e d e

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI - Prima Sezione - assunta, in data 18 gennaio 2021, nei confronti del Sig. **Stefano DI CAMPLI** (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. **DI CAMPLI** la sanzione della inibizione per anni quattro (4) a decorrere dal giorno 18 gennaio 2021 e con scadenza al 17 gennaio 2025.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Di Sebastiano)